



Unione Europea



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020-POC 2014-2020

-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018

- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI

"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S.LUCIA IN NAPOLI"

CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE

R.T.P.:

ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo
corso amedeo di savoia, n° 210 - 80136 napoli

corvino + multari

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli
via cosimo del fante, n°7 - 80122 milano

Studio Valle Progettazioni

circonvallazione clodia, n° 76/a - 00195 roma

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP e PROTEZIONE CIVILE

D.G. dott. Italo Giulivo

R.U.P. ing. Sergio Massimo

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

Oggetto: SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO				tavola: SCA	scala:
rev.:	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
1	agg. a seguito verbale non conformità n°1 del 20/01/2020	G.IAZZETTA	G.IAZZETTA	A4	28 Gennaio 2020
2	agg. per appalto integrato art.59 c.1-bis D.lgs 50/2016 e smi	G.IAZZETTA	G.IAZZETTA		05 Febbraio 2020

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n. _____

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E _____ -

per la realizzazione dei Lavori di **“Adeguamento Sismico dell’Edificio Strategico di Palazzo S. Lucia in Napoli”, sito in via S. Lucia, 81 - Napoli**”.

CUP B68B17000030006 - CIG _____.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me _____, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell’08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale (prot. n.688180 del 31/10/2018) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del dott. _____, Responsabile dell’Ufficio, nato _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica conferita con DPGRC n. _____ del _____. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. _____ del _____ ai sensi dell’art. 6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III

“Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale”.

2) L'Associazione Temporanea d'impresa _____, di seguito denominata ATI, di cui è capogruppo la società _____, codice fiscale e partita iva _____, in persona dell'amministratore unico, _____, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede legale in _____ alla via _____ . Verificato che l'ATI è stata costituita il _____, con atto pubblico repertorio n. _____, raccolta n. _____, a rogito dell'Avv. _____, Notaio in _____, iscritto al Ruolo dei distretti notarili di _____, dalle seguenti imprese:

a) la Società a responsabilità limitata _____, avente sede legale in _____ alla via _____ n. _____.

b) la Società a responsabilità limitata _____, avente sede legale in _____ (_____) alla via _____;

c) la Società per azioni _____, avente sede legale in _____ (_____) - via _____;

d)

Verificata dall'Ufficio _____ la regolarità della visura camerale del _____, documento n. _____ tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società _____ è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal _____, codice fiscale e partita iva _____ e R.E.A. n. _____.

Verificato che, per la società a responsabilità _____, l'Ufficio _____ ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n. _____

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti

dall'art. 92 del D. Lgs. 159/ 2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio _____ la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL _____ del _____ (scadenza _____), da cui risulta che la società _____ è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che l'Ufficio _____ ha dichiarato con nota prot. n. _____ del _____ che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari ad euro _____.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- *(Richiamare atti di interesse)*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata, in particolare: 1) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145/2000 nella parte non abrogata dal D.Lgs. 50/2016; 2) il Capitolato speciale d'Appalto e i capitolati tecnici prestazionali; 3) piano di sicurezza e coordinamento; 4) tutti gli elaborati grafici e descrittivi e gli altri atti del progetto DEFINITIVO approvato con D.D. n. ____ del _____ dell' Ufficio _____;

Le parti dichiarano espressamente che gli allegati non materialmente acclusi al contratto in parola sono conservati presso l'Ufficio _____.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dei seguenti allegati: 1) Capitolato speciale d'appalto; 2) elenco prezzi 3) *[altro]*.....

Art. 2 - Consenso e oggetto del contratto.

La Regione affida all'ATI, che accetta, l'esecuzione a perfetta regola d'arte della progettazione esecutiva ed i lavori, ai patti e condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinari tecnici prestazionali che formano parte integrante del presente contratto e che, firmato dai contraenti e controfirmato da me ufficiale Rogante, si allega sotto la lettera a).

La Regione affida all'ATI che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, relativi all'intervento **Lavori di "Adeguamento Sismico dell'Edificio Strategico di Palazzo S. Lucia in Napoli"**, sulla base della progettazione definitiva a base di appalto .

La conduzione dei lavori è affidata a_____ in qualità di Direttore Tecnico dell'ATI, che non potrà essere sostituito nell'incarico senza il consenso della Regione.

Art. 3 - Descrizione e finalità delle attività.

Le attività oggetto del presente contratto comprendono l'esecuzione di tutte le prestazioni, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai relativi allegati posti a base di gara.

Le attività oggetto del presente contratto sono dettagliate all'art. 1.1 del Capitolato speciale di appalto, cui si rinvia, da intendersi qui integralmente riportato e riscritto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai fini della contabilizzazione dei lavori di cui all'articolo 43 co. 6 e 8 del DPR 207/2010 Di l'appalto è costituito dalle seguenti categorie di lavorazioni omogenee:

Categorie lavori ai fini della contabilizzazione dei lavori a corpo			
		IMPORTO NETTO LAVORI	INCIDENZA SUL TOTALE
OG2			
	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO		36,160%
	OPERE IN CEMENTO ARMATO		2,423%
	DEMOLIZIONI E TRASPORTI		5,594%
	MURATURE ED INTONACI		8,221%
	MARMI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		8,070%
	CONTROSOFFITTATURE		4,364%
	MASSI E IMPERMEABILIZZAZIONI		1,928%
	OPERE IN FERRO		0,691%
	INFISSI ESTERNI		5,537%
	INFISSI INTERNI		2,395%
	TINTEGGIATURE		7,092%
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO		0,695%
	IMPIANTO RIVELATORE FUMI		0,925%
	ASCENSORI		1,594%
	TOTALE OG2		85,690%
OS28			
	IMPIANTO TERMICO CANALIZZATO		8,568%
	TOTALE OS28 (subappaltabile 100,00%)		8,568%
OS30 SIOS			
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		5,309%
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		0,433%

	TOTALE OS30 (subappaltabile 30,00%)		5,742%
	TOTALE LAVORI A CORPO		100,000%

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto.

Con le modalità disciplinate dall'art. 2.5 e 2.6 del Capitolato Speciale di appalto, la progettazione esecutiva - completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Regione entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dalla stipula del presente contratto.

L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 2.14 del capitolato speciale d'appalto, ha inizio entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di cui al presente contratto è fissato in giorni 616 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento.

Il corrispettivo è di Euro _____ (Euro _____), oltre I.V.A così distinto:

- | | |
|--|--------------|
| a) Lavori a corpo importo netto | € _____ |
| b) Oneri per la sicurezza | € 286 110,44 |
| c) Progettazione esecutiva importo netto | € _____ |
| d) Totale | € _____ |

Il corrispettivo è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuita alla quantità.

Il corrispettivo corrisponde all'importo delle opere e prestazioni "a corpo" aumentato dell'importo relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva, applicato il ribasso percentuale di gara del _____ (_____ per cento).

I pagamenti del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva è fissato in € _____ (euro _____), oltre I.V.A., come per legge e disciplinato come previsto dal

Capitolato speciale d'appalto all'articolo 2.8 .

I pagamenti di cui al periodo precedente sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'ATI e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia, ma comunque i pagamenti saranno vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dall'art. 111 del D. Lgs 163/06 e dall'art. 269 del DPR 207/2010. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato, previa presentazione della fattura elettronica e di adeguata relazione tecnica nonché all'osservanza della legge 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.

Per l'esecuzione delle opere a corpo, all'ATI saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta risulti che l'impresa abbia eseguito i lavori e forniture per un importo di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) al lordo del ribasso d'asta, comprensivi delle ritenute, così come stabilito e disciplinato all'art.2.22 del Capitolato speciale di appalto. Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla società _____ nella qualità di mandataria, previa presentazione di regolare fattura elettronica nonché all'osservanza della legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità finanziaria, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti. Con nota assunta al protocollo dell'Ufficio Speciale Centrale acquisiti al n. _____ del _____, l'ATI ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone delegate a operare su di esso.

I pagamenti a saldo sono disciplinati dall'art. 2.23 del Capitolato Speciale di appalto. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Art. 7 - Cauzione e obblighi assicurativi.

Assicurazione della progettazione esecutiva. La Regione dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 163/2006, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del _____, n. _____, stipulata con _____ rilasciata da _____, con sede in _____, per un importo pari a Euro _____ (Euro _____). Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'ATI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'ATI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso l'ATI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'ATI.

L'ATI ha, altresì, stipulato in data _____ la polizza di assicurazione n. _____, per la copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da _____, Agenzia _____ con sede in _____, al fine di tenere indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di Euro _____ (_____).

L'ATI, si obbliga a far presentare da parte dei progettisti indicati alla Regione una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo e con un massimale non inferiore a Euro _____).

Art. 8 programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore - piano di qualità di costruzione e di installazione

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Affidatario presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo dei lavori ed il relativo piano di qualità di costruzione e di installazione è disciplinato dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 Sospensioni ordinate dal direttore lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione

del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Affidatario sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 10 oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,

sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione

temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

- oneri necessari per aggiornare il progetto esecutivo con le prescrizioni degli Organi Locali deputati all'approvazione del progetto;
- oneri per produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Al riguardo si stabilisce che rientra negli oneri della progettazione, l'aggiornamento del progetto definitivo con le migliorie proposte in fase di gara per l'ottenimento di Pareri propedeutici alla progettazione esecutiva e per la richiesta dei titoli abilitativi urbanistici.
- oneri per eventuali integrazioni ed aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo a base di gara.
- oneri per esecuzione di indagini strutturali integrative per il raggiungimento del massimo livello di conoscenza sulle componenti strutturali e non previsto dalle norme vigenti.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 11 contabilizzazione dei lavori

LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali alle singole categorie di lavoro indicate all'articolo 1.6. di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.

La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, indicati nelle tabelle di cui all'articolo 1.2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara. La liquidazione di tali oneri è comunque subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali

documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

EVENTUALI NUOVI LAVORI A MISURA

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 1.7 e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico .

Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 2.31

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, oppure in base ai nuovi prezzi.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 2.31;

- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non saranno valutati e portati in contabilità i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

art. 12 Anticipazioni del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni

certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00).

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

art. 13 conto finale dei lavori

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Affidatario, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

art.14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione-piano per i controlli di cantiere

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere

rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere strutturali sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 e s.m.i. e relativa circolare n° 7/2019

In fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere redatto un piano per i controlli di cantiere ai sensi dell'art. 45 comma 5 del DPR 207/2010

art.15 - Collaudo

Le opere in appalto sono soggette a collaudo.

La stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

art. 16 - Controversie - accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale

Art. 17 - Tracciabilità finanziaria.

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, con nota assunta al prot. _____ dell'Ufficio _____ n. _____ del _____, l'ATI ha comunicato il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale registrare tutti i movimenti finanziari connessi con l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara CIG _____ e il CUP MASTER _____ relativi all'appalto oggetto del presente contratto. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale di appalto:

1) l'eventuale ritardo dell'ATI rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art 2.9 del Capitolato Speciale di appalto, superiore a trenta giorni

naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriori motivazioni;

2) l'eventuale ritardo imputabile all'ATI nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 180 giorni naturali e consecutivi produce, altresì, la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriori motivazioni;

3) l'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex L.136/2010.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R. e/o, mediante posta elettronica, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La Regione nei casi suindicati di risoluzione contrattuale ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Art. 19 - Recesso.

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI con lettera raccomandata A/R. Dalla data d'efficacia del recesso, l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. In caso di recesso della Regione, l'ATI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al mancato guadagno oltre alle spese effettivamente sostenute. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'ATI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, l'ATI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 20 - Ritardi nelle prestazioni e penali.

L'ATI si obbliga, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale pari al 1,00 (uno) per mille del corrispettivo. La penale nella predetta misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi. Le modalità di applicazione sono espressamente disciplinate dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale di appalto.

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto quando l'ammontare delle penali supera il limite massimo del 10% del corrispettivo, fatta salva la facoltà per la Regione di richiedere il maggior danno.

Art. 21 - Manleva.

L'ATI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione del presente contratto e che il personale utilizzato dall'ATI per l'attuazione del contratto in questione non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 22 - Norme per l'espletamento delle prestazioni e delle attività occorrenti per le occupazioni temporanee, le servitù e per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni.

L'ATI si obbliga a provvedere, in nome e per conto della Regione, all'occupazione temporanea o all'asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere di progetto, relativamente al Comune di Napoli. Ove necessario all'eventuale occupazione, anche provvisoria, di ulteriori aree che dovesse rendersi necessario per

L'esecuzione dei lavori, l'ATI provvederà in nome proprio ed a propria cura e spese in via bonaria, ovvero ai sensi del D.P.R. 327/01 interessando tempestivamente la Regione per la parte di competenza. Le attività sopraindicate verranno espletate nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle caratteristiche delle opere che formano oggetto dell'appalto di cui al presente contratto.

È onere dell'ATI il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione esecutiva in oggetto e per l'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni.

Art. 23 - Obblighi sociali.

L'ATI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'ATI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 24 - Vigilanza e controllo.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'ATI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Responsabile del Procedimento e/o dal Dirigente della Regione competente o suo delegato.

Art. 25 - Obblighi di riservatezza.

L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di

utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'ATI a gare e appalti.

Art. 26- Controversie.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 27 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 28 - Codice del comportamento.

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art.29 - Imposte e spese.

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da _____ pagine, di cui _____ pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).